

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 maggio 2018.

Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 11 di delega per il razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;


Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, commi 1126 e 1127, che disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, la predisposizione di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/DEC/185/2007, che ha istituito il «Comitato di gestione per l'attuazione del piano d'azione nazionale sul GPP (Green public procurement) e per lo sviluppo della strategia nazionale di Politica integrata dei prodotti», al fine di predisporre e dare attuazione al citato PAN GPP;

Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP)» e, in particolare, l'art. 2 recante disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'adozione di successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri che devono dare il concerto, dei citati Criteri ambientali minimi per le diverse categorie di prodotti e servizi;

Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze con il quale, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, è stata approvata la revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»;



Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale «Codice dei contratti pubblici» recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e ss. mm. e ii, in particolare l'art. 34 per il quale le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Viste le note del 9 febbraio 2018 protocollo n. 2081/CLE e n. 2082/CLE con le quali questa amministrazione ha richiesto rispettivamente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico di fornire il proprio orientamento sul documento tecnico Criteri ambientali minimi per la «Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle»;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico non ha formulato osservazioni;

Vista la nota del 19 febbraio 2018 protocollo n. 21127/2018 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito le proprie considerazioni richiamando l'esigenza di una verifica di coerenza con la disciplina vigente in materia;

Considerato che l'Ufficio legislativo di questo Ministero ha revisionato il documento tecnico Criteri ambientali minimi per la «Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle», anche sulla base delle proposte pervenute, provvedendo altresì alla verifica di coerenza richiesta;

Visto il documento tecnico allegato al presente decreto, relativo ai Criteri ambientali minimi per la «Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle»;

Ritenuto necessario procedere all'adozione dei Criteri ambientali minimi in questione;

Considerata la necessità di consentire alle stazioni appaltanti di adeguarsi con i tempi necessari a fornire effettività ai contenuti dei Criteri ambientali minimi per la «Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle»;

Decreta:

Art. 1.


Adozione dei Criteri ambientali minimi

1. Sono adottati i Criteri ambientali minimi di cui all'allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto, per la «Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle».

2. Il presente decreto, entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2018

Il Ministro: GALLETTI



Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore
della Pubblica Amministrazione

Ovvero

Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement
(PANGPP)

***CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE
DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI,
ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE***



Indice

PREMESSA	
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO	
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	
1.2 INDICAZIONI GENERALI PER LE STAZIONI APPALTANTI.....	
1.1 CRITERI SOCIALI: DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO NELLE CATENE DI FORNITURA	
2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE	
2.1 OGGETTO DELL'APPALTO	
2.2 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI	
2.2.1 <i>Responsabilità sociale di impresa</i>	
2.2.2 <i>Sistema di gestione ambientale</i>	
2.3 SPECIFICHE TECNICHE	
2.3.1 <i>Tracciabilità della filiera produttiva</i>	
2.3.2 <i>Requisiti relativi a pelle e cuoio</i>	
2.3.3 <i>Sostanze pericolose nel prodotto finale</i>	
2.3.4 <i>Consumo idrico</i>	
2.3.5 <i>Domanda chimica di ossigeno (COD) nei reflui provenienti dai distretti conciari, dai processi di finissaggio dei tessuti e dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che</i>	
2.3.6 <i>Riduzione del carico di Cromo nei reflui</i>	
2.3.7 <i>Composti organici volatili (COV)</i>	
2.3.8 <i>Durabilità e caratteristiche tecniche delle calzature</i>	
2.4 CRITERI PREMIANTI	
2.4.1 <i>Gestione responsabile della filiera</i>	
2.4.2 <i>Etichette ambientali di tipo I</i>	
2.4.3 <i>Cromo risultante dalla depurazione degli scarichi conciari</i>	
2.4.4 <i>Depilazione delle pelli senza solfuri</i>	
2.4.5 <i>Componenti tessili costituiti da fibre riciclate</i>	
2.4.6 <i>Materiali polimerici</i>	
2.4.7 <i>Risparmio idrico</i>	
2.4.8 <i>Utilizzo di tecnologie pulite in fase di finissaggio, verniciatura, giunteria e assemblaggio</i>	
2.4.9 <i>Recupero dei sottoprodotti di lavorazione – Bilancio Materico</i>	
2.4.10 <i>Innovazione di processo e prodotto</i>	
2.4.11 <i>Risparmio energetico</i>	
2.4.12 <i>Raccolta e riuso delle calzature esistenti ante gara</i>	
2.5 CONDIZIONI DI ESECUZIONE/ CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	
2.5.1 <i>Audit aspetti sociali</i>	
2.5.2 <i>Raccolta differenziata</i>	



PREMESSA

Questo documento è parte integrante del **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione**, di seguito PAN GPP¹, e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2008)397 recante “*Piano d'azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile*”, COM(2008)400 “*Appalti pubblici per un ambiente migliore*” e COM(2011)571 “*Tabella di marcia verso l'Europa efficiente nell'impiego delle risorse*”.

Esso definisce i criteri ambientali minimi – CAM – che, ai sensi del D.Lgs 50/2016², le Amministrazioni pubbliche debbono utilizzare nell'ambito delle procedure per gli appalti di fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle.

Infatti, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 le Amministrazioni che intendono procedere all'appalto per la fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle, debbono inserire nella documentazione di gara, per qualunque importo e per l'intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali (criteri di base) definite nel presente documento e, nello stabilire i criteri di aggiudicazione (art. 95), devono altresì tener conto dei criteri premianti ivi definiti.

Gli articoli inclusi nel presente documento su cui si definiscono i criteri ambientali minimi sono i seguenti:

- Calzature non DPI (CPV 19300000-9) (senza marcatura CE);
- Calzature DPI di categoria “O” (CPV 18830000-6): calzature da lavoro senza puntale di protezione;
- Calzature DPI di protezione di categoria “P” (CPV 18830000-6): calzature di protezione, con puntale di protezione mediamente resistente (la metà della categoria S);
- Calzature DPI di sicurezza di categoria “S” (CPV 18830000-6) calzature di sicurezza, con puntale di protezione particolarmente resistente;
- Borse, zaini, valigie e articoli in pelle (CPV 18900000-8);


Sugli articoli riportati, ovvero calzature e accessori in pelle, si definiscono criteri ambientali minimi anche qualora ricompresi in Bandi di Gara che riportino, come principale, un CPV diverso (ad esempio, se presenti in bandi relativi a capi di abbigliamento, divise e indumenti di protezione).

Nella definizione dei criteri ambientali minimi sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:

- definizione delle classi di prodotto il più vicina possibile alle tipologie presenti nelle gare “tipo” già indette;
- richiamo al rispetto dei requisiti di legge e adozione di principi più cautelativi ove necessario;
- valutazione degli impatti dell'intera filiera produttiva (dalle fasi di lavorazione delle materie prime, in particolare pelle e cuoio, sino all'assemblaggio finale dei prodotti) sulla base delle buone prassi, e di studi e normativa volontaria di settore;
- requisiti di qualità e sicurezza del prodotto e riduzione impatti ambientali e sociali;
- considerazione di aspetti etici e sociali in relazione alla realtà produttiva;
- criteri premianti sulla base dell'ottimizzazione di processi, minimizzazione impatti di lavorazione e principi di circolarità dell'economia.

¹ Il PAN GPP, redatto ai sensi della legge 296/2006 -articolo 1 commi 1126, 1127, 1128- è stato adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 (GU n. 107 del 8 maggio 2008).

² D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici*”.



Per ulteriori approfondimenti e informazioni si rimanda al sito del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, alla pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore>, dove potranno essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici, metodologici o normativi riferiti al presente documento.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

1.1 Riferimenti normativi

I criteri ambientali minimi, definiti ai sensi di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici relativamente alla normativa sulla concorrenza e *par condicio*, consistono nelle "considerazioni ambientali" individuate in relazione ad una o più fasi di definizione della procedura di gara, volte a promuovere la diffusione delle tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale. I criteri ambientali sono definiti "minimi" perché tengono conto dell'esigenza di assicurare che i prodotti, i servizi, i lavori ad essi conformi, siano soddisfatti dall'offerta del mercato di riferimento.

I criteri ambientali corrispondono dunque a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato.

A tal proposito devono essere rispettate le disposizioni della normativa vigente, comunitaria e nazionale, applicabili al ciclo produttivo e ai prodotti oggetto della fornitura.

In particolare, deve essere assicurato il rispetto degli adempimenti previsti dal Testo unico ambientale D.Lgs. 152/2006, in merito specificatamente alle emissioni atmosferiche, ai consumi e scarichi idrici e alla produzione di rifiuti durante le fasi di lavorazione e la conformità dei prodotti alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 *Reach* sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 *CLP* Classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele e del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai biocidi.

Devono essere, altresì, rispettate le disposizioni della normativa vigente, comunitaria e nazionale, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, per la specifica categoria di prodotti oggetto del presente documento si riporta di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, la normativa di riferimento.

Calzature da lavoro generiche/speciali

Le calzature generiche/speciali da lavoro non DPI, possono essere sprovviste di marcatura CE (Rif. Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475). In tal caso la calzatura non sarà individuata dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale, ma come indumento da lavoro ordinario (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Art. 74, paragrafo 2.a).

Per i prodotti in cui vengono impiegate le pelli deve essere garantito il rispetto del Regolamento (UE) n. 301/2014 del 25 marzo 2014 relativo alla restrizione dell'immissione sul mercato degli articoli in cuoio o di quelli con parti in cuoio che contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003%) su peso totale secco del cuoio.

Le calzature classificate come DPI (rispettivamente categorie "O", "P", "S"), dotate di marcatura CE ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, devono presentare la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alle specifiche norme di riferimento:

- UNI EN ISO 20344 Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature
- UNI EN ISO 20347 Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro "DPI O"
- UNI EN ISO 20346 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione "DPI P"



- UNI EN ISO 20345 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza “DPI S”

Se non diversamente specificato, si considera per ciascuna norma l'ultima edizione pubblicata.

Qualora le suddette normative, dovessero subire sostituzioni/aggiornamenti da parte degli Enti preposti, il prodotto dovrà essere conforme alle eventuali normative di riferimento vigenti al momento dell'applicazione dei CAM.

Dispositivi di protezione individuale: norme tecniche di riferimento.

Le calzature DPI, in particolare, si differenziano in relazione alle esigenze specifiche di utilizzo e alle corrispondenti caratteristiche richieste. Pertanto, la scelta del corretto dispositivo di protezione dei piedi dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche di tali mansioni e dai rischi presenti nei luoghi di utilizzo. A titolo indicativo, alcune possibili caratteristiche di carattere generale relative alla sicurezza possono essere le seguenti:

- tomaio resistente allo strappo e alla flessione;
- fodere resistenti allo strappo e all'abrasione;
- suola resistente all'abrasione, alle flessioni, all'idrolisi, agli idrocarburi;
- resistenza al distacco tomaio/suola;
- resistenza alla corrosione dei puntali metallici;
- protezione da rischio di scivolamento;
- resistenza del battistrada agli oli minerali;
- protezione delle dita del piede con puntale antischiacciamento resistente all'impatto fino a 200 Joule.

Categoria del DPI: dovrà essere indicata secondo quanto previsto dal **Decreto Legislativo 4 dicembre 1992**:

- **I-** Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE
- **II-** Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE;
- **III-** Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE.


Classificazione: è quella prevista dal prospetto 1 della norma UNI EN ISO di riferimento:

- **I- Calzature di cuoio ed altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o le calzature interamente di materiale polimerico.**
- **II- Calzature interamente di gomma (cioè interamente vulcanizzate) o interamente di materiale polimerico (cioè interamente formate)**

Categorie di marcatura: sono quelle definite dalle rispettive norme UNI EN di categoria (“O”, “P”, “S”).

Tutti i materiali utilizzati per la produzione di calzature DPI, sia di provenienza naturale che sintetica, nonché le tecniche di lavorazione impiegate, devono soddisfare le esigenze espresse dalla normativa tecnica Europea in termini di sicurezza, ergonomia, comfort, solidità ed innocuità. Le calzature dotate di requisiti supplementari, oltre ai requisiti di base obbligatori previsti dalla normativa, devono essere riconoscibili attraverso l'individuazione dei simboli o delle categorie indicate nella marcatura visibile sull'etichetta cucita all'interno della calzatura.

In generale, è importante che le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti oggetto di gara siano valutate in funzione delle specifiche esigenze e delle tipologie di impiego previste e, per quanto possibile, dettagliate in conformità alle definizioni e specifiche tecniche e prestazionali già previste dalla normativa volontaria di settore.



1.2 Indicazioni Generali per le Stazioni Appaltanti

Al fine di favorire l'attività di verifica della conformità alle caratteristiche ambientali richieste da parte delle stazioni appaltanti, nel documento sono descritte anche le informazioni da includere nell'offerta tecnica, l'eventuale documentazione da allegare o da presentare in sede di partecipazione alla gara, la documentazione tecnica da richiedere se la conformità non è assolta per mezzo di etichette ambientali conformi alla ISO 14024 o di certificazioni.

In considerazione della sostenibilità economica dei mezzi di prova per la verifica di alcune specifiche tecniche avanzate, si è ritenuto opportuno prevedere una soglia minima per l'applicabilità del criterio relativo. In ogni caso è fatta salva la facoltà, per le stazioni appalti, di applicare tali criteri anche per importi inferiori, o di utilizzarli come criteri premianti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 50/2016 recante indicazioni per "*Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova*", laddove vengano richieste verifiche da parte di organismi di valutazione della conformità ai criteri ambientali, le stesse devono essere affidate ad enti accreditati, dall'Organismo Unico di Accreditamento Nazionale³, che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE n. 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011.

Si raccomanda alle stazioni appaltanti, nella descrizione dell'oggetto dell'appalto, di indicare il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati, in modo da facilitare le attività di monitoraggio e agevolare le imprese potenziali offerenti, rendendo immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali richieste dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti devono tener conto dei criteri ambientali riportati nella sezione "*criteri premianti*", quali elementi tecnici per la valutazione e l'aggiudicazione delle offerte. Sebbene la scelta di utilizzare uno o più "*criteri premianti*", così come individuati nel presente documento, sia a discrezione della stazione appaltante, si ricorda che tali criteri sono volti a migliorare la fornitura degli articoli oggetto di gara, sotto il profilo qualitativo riferito alle caratteristiche ambientali, nonché a quelle sociali e innovative con rilievo ambientale.

Infine, sono riportate le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. Qualora non fosse già prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l'inadempimento contrattuale a sanzioni e/o, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Si ricorda infine la possibilità per le stazioni appaltanti di inserire nel Disciplinare di gara, tra i requisiti di partecipazione, la richiesta di eventuali certificazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei servizi o della fornitura. Tale facoltà è generalmente riconosciuta alle stazioni appaltanti in virtù della discrezionalità che connota l'azione amministrativa ed è espressamente ammessa dall'art. 87 del Codice, con l'avvertenza che possono essere considerati legittimi i requisiti prescritti dalla *lex specialis* che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logica, della ragionevolezza e siano pertinenti e congrui rispetto all'oggetto del contratto⁴.


1.1 Criteri sociali: Diritti Umani e condizioni di lavoro nelle catene di fornitura

La filiera delle calzature prevede processi sia a monte (concia), sia in fase di lavorazione finale (assemblaggio calzature), che possono risultare significativamente impattanti per l'ambiente e presentare criticità relativamente alle condizioni di lavoro lungo la catena della fornitura.

La sostenibilità ambientale costituisce attualmente una priorità dell'industria conciaria italiana, che nel tempo ha saputo sviluppare nuovi e più efficienti processi, investendo in ricerca ed innovazione e

³ Per l'Italia Accredia è l'ente unico di accreditamento <http://www.accredia.it/>.

⁴ ANAC (Schema disciplinare bandi tipo)



cooperando in stretta sinergia con tutta la filiera, consentendo un'ottimizzazione dei processi atti a ridurre gli impatti sull'ambiente e impegnandosi per il raggiungimento di elevati standard in termini di tracciabilità delle materie prime.

Tuttavia, spesso singole lavorazioni (generalmente quelle più impattanti quali: preparazione pelli, concia vera e propria, assemblaggio prodotto finito) possono essere condotte all'estero, in Paesi dove è elevato il rischio di lesione dei diritti umani fondamentali e del diritto al "lavoro dignitoso" oggetto di alcune Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization – ILO).


Integrando criteri sociali relativi ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro nella documentazione di gara pertinente, è possibile contrastare le distorsioni di mercato determinate da imprese che agiscono non in conformità con le norme e gli standard in materia di diritti umani e del lavoro. Affrontare l'impatto di queste imprese sui diritti umani e dei lavoratori *"si rivela essenziale non soltanto per migliorarne la protezione ma anche per assicurarne un più alto livello di tutela attraverso lo sviluppo di un'adeguata cultura imprenditoriale e di nuove opportunità di crescita economica all'interno di un sistema di sana e corretta competizione economica"*⁵.

Attraverso l'applicazione dei criteri sociali è possibile assicurare che i beni del settore calzaturiero acquistati dalla pubblica amministrazione siano prodotti attraverso catene di fornitura che rispettino la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (es.: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, orari di lavoro non eccessivi e salari superiori al minimo stabilito) e dove siano rispettati i diritti umani e i diritti dei lavoratori (libertà di associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva, lavoro minorile, lavoro forzato/schiavitù e discriminazioni). Con l'applicazione di tali criteri si intende inoltre attuare i *"Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani"*⁶.

Le stazioni appaltanti o i soggetti aggregatori, sono invitati pertanto, laddove tecnicamente possibile, a inserire criteri sociali ispirati alla *"Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici"* adottata con DM 6 giugno 2012. In particolare, le stazioni appaltanti o i soggetti aggregatori potranno inserire i criteri sociali con modalità che tengano in considerazione, ad esempio, la durata del contratto, gli importi contrattuali, l'offerta di articoli non in possesso di etichette che dimostrino il rispetto, lungo la catena di fornitura, degli standard sopra richiamati, l'eventuale possesso da parte dei fornitori di una certificazione SA8000 o equivalente.

⁵ Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti umani 2016 – 2021 (bozza per la consultazione, luglio 2016), Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU).

⁶ Consiglio dei Diritti Umani, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011.



2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE

2.1 Oggetto dell'appalto

Fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (c.p.v. 19300000-9, 18830000-6, 18900000-8) a minore impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del... G.U....., con gestione responsabile della filiera.

I criteri ambientali sono da riferirsi sia ai pellami che a tutti gli altri materiali qualora siano presenti nelle calzature/articoli/accessori in percentuale superiore al 20% (peso/peso), fatta salva diversa indicazione per specifici requisiti tecnici.

2.2 Criteri di Selezione degli operatori economici: capacità tecniche e professionali

2.2.1 *Responsabilità sociale di impresa*

L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure per la gestione etica della catena di fornitura tramite risorse professionali, capacità tecnica, procedure documentate finalizzate a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti lungo tutta la catena di fornitura, ossia il rispetto dei principali standard per condizioni di lavoro dignitose:

1. le Convenzioni dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) di cui all'All. X del D.Lgs. 50/2016;
2. le Convenzioni OIL riguardanti l'orario di lavoro e la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Convenzioni OIL n. 1 e 155);
3. le legislazioni nazionali, vigenti nei Paesi ove si svolgono tutte le fasi della catena di fornitura, riguardanti la tutela dei diritti dei lavoratori, compreso il salario minimo.


Quando le leggi nazionali e le Convenzioni sopra richiamate si riferiscono alla stessa materia, le suddette garanzie dovranno riguardare la conformità allo standard più elevato tra quello stabilito dalle leggi nazionali e quello delle Convenzioni.

Verifica: L'offerente deve dimostrare la capacità di gestire eticamente la catena di fornitura così come indicato nel criterio attraverso la certificazione SA8000, o equivalente, documentando efficacemente l'implementazione di una *due diligence* ("dovuta diligenza") lungo la filiera di produzione della calzatura, anche attraverso una attestazione/certificazione di conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità.

2.2.2 *Sistema di gestione ambientale*

L'offerente deve applicare misure di gestione ambientale che siano idonee ad arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, basato sulle pertinenti norme europee o internazionali.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite il possesso di una certificazione rilasciata ai sensi della norma ISO 14001, oppure tramite la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009, o, parimenti, altre prove che dimostrino e descrivano le misure equivalenti adottate in materia di gestione ambientale, con particolare riferimento alle procedure di:



- controllo operativo;
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

2.3 Specifiche Tecniche

2.3.1 *Tracciabilità della filiera produttiva*⁷

L'offerente deve garantire e dimostrare la massima trasparenza lungo l'intera filiera rispetto alle unità di produzione coinvolte nelle principali fasi del processo produttivo e ai rispettivi luoghi di lavorazione delle materie prime del manufatto che nel caso delle calzature riguardano la lavorazione della tomaia, della suola, e l'assemblaggio e la rifinitura della calzatura.

Verifica: L'offerente deve presentare la documentazione atta a dimostrare la trasparenza e la tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo dell'oggetto dell'appalto (calzature/articoli di buffetteria), le registrazioni e le evidenze oggettive che indichino la conformità ai requisiti richiesti per il criterio. A tal fine l'offerente deve presentare una dichiarazione del rappresentante legale contenente il nome completo di tutte le unità di produzione e degli impianti di trasformazione autorizzati, gli indirizzi dei siti produttivi, e le tipologie di prodotti realizzati. Come previsto dalle clausole contrattuali, per gare d'appalto superiori ad una certa soglia⁸ l'aggiudicatario potrà essere sottoposto ad audit in situ lungo la filiera di approvvigionamento (per il pellame, dalla fase di concia al prodotto finito).

2.3.2 *Requisiti relativi a pelle e cuoio*

Il pellame impiegato per la produzione delle calzature e degli altri articoli e accessori in pelle deve rispondere ai requisiti richiesti dalle norme cogenti e dalle eventuali norme tecniche in funzione degli usi previsti, inclusa la Direttiva 94/11/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

Costituiscono, in particolare, disposizioni vincolanti per le componenti in pelle, in funzione della tipologia e della destinazione d'uso:

UNI 10594:2010 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria calzaturiera

UNI 10740:2008 Scamosciato per asciugatura – Caratteristiche e requisiti

UNI 10826:2012 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria della pelletteria e degli accessori

UNI 10885:2012 Pelle conciata al vegetale – Definizione, caratteristiche e requisiti

UNI 10886:2012 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati alla manifattura di guanti

UNI/TS 11268 Caratteristiche e requisiti dei cuoi per selleria

Verifica: L'offerente deve presentare i rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità, relativi ai requisiti minimi obbligatori (pacchetti standard previsti dai laboratori) richiamati nelle norme tecniche indicate nel criterio, al fine di qualificare le caratteristiche e i requisiti dei cuoi per le specifiche produzioni di calzature e di articoli e accessori in pelle (buffetteria).


2.3.3 *Sostanze pericolose nel prodotto finale*⁹

Nel prodotto finale, e in tutti i materiali omogenei o negli articoli che sono parte della struttura del prodotto finale, non devono essere intenzionalmente aggiunte:

⁷ Nel caso del pellame la tracciabilità viene richiesta dalla concia.

⁸ Cfr paragrafo 2.5.1 Audit aspetti sociali

⁹ I limiti previsti nel seguente criterio non sono applicabili a specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) che per garantire determinate prestazioni funzionali e condizioni di sicurezza devono rispettare le relative norme tecniche di settore




- ✓ le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) iscritte in allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp) in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso;
- ✓ le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo:
 - cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR) appartenenti alle categorie 1A, 1B e 2 (H340, H341, H350, H350i, H360, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362)
 - tossicità acuta per via orale, cutanea e per inalazione categorie 1, 2 e 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331, EUH070)
 - tossicità in caso di aspirazione categoria 1 (H304)
 - tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 1 (H370, H372)
 - pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 1 (H400, H410);
- ✓ le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore all'1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo:
 - pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 2, 3 e 4 (H411, H412, H413)
 - tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 2 (H371, H373).

Inoltre il prodotto finale, i materiali omogenei o gli articoli che lo compongono o le formulazioni utilizzate, non devono contenere le sostanze specificate nella lista delle sostanze soggette a restrizioni (RSL) se applicabili ai prodotti oggetto dei presenti CAM, o le devono contenere entro i valori limite riportati nell'appendice I nella cui tabella sono altresì specificate le fasi del processo produttivo, le condizioni di applicabilità, e i sistemi di verifica per dimostrare la conformità al criterio.

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità redatta in base alle dichiarazioni dei fornitori e a supporti documentali come la Scheda Dati di Sicurezza ove presente, relativamente alla conformità ai requisiti di cui sopra per i materiali omogenei o gli articoli che compongono il prodotto. La dichiarazione di conformità presentata dovrà essere corredata dai rapporti di prova relativi alle sostanze soggette a restrizione indicate nella lista presente nell'appendice I, rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica ISO 17025. Al fine di tener conto della sostenibilità economica delle prove, le sostanze da testare sono selezionate dal fornitore¹⁰ delle sostanze considerando anche gli usi specifici della calzatura oggetto dell'offerta.

Le dichiarazioni di conformità devono fare riferimento alla versione più recente del Candidate List pubblicata dall'ECHA.

¹⁰ Il fornitore, in quanto produttore della specifica sostanza è l'unico che abbia la capacità di associare quest'ultima al semilavorato e quindi ai test da effettuare.



2.3.4 *Consumo idrico*

Durante il processo di concia della pelle e del cuoio destinati ad essere utilizzati nel prodotto finale, devono essere osservati i seguenti limiti sul consumo di acqua espresso in volume di acqua medio annuo consumato per tonnellata di pelle e cuoio:

Tabella x. Valori limite massimi concessi per il processo di conciatura

<i>Tipologia</i>	<i>$V_m (H_2O)/t (pelle)$</i>
Pelli di grandi dimensioni	28 m ³ /t
Pelli di piccole dimensioni	45 m ³ /t
Pelli conciate al vegetale	35 m ³ /t

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità da parte dell'azienda fornitrice del cuoio o di lavorazione della pelle. La dichiarazione deve indicare l'importo annuo della produzione di cuoio e di consumo relativo di acqua in base ai valori medi mensili degli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione dell'offerta, supportata dai valori fatturati dalla società che gestisce il servizio idrico integrato oppure, se del caso, dalla denuncia annuale alle autorità competenti dei volumi idrici derivati dai pozzi.

2.3.5 *Domanda chimica di ossigeno (COD) nei reflui provenienti dai distretti conciari, dai processi di finissaggio dei tessili e dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che*

I seguenti requisiti tecnici sono obbligatori solo per gare d'appalto con importi a base d'asta uguali o superiori a 40.000 €.¹¹

✓ *COD nei reflui provenienti dai distretti conciari*

Il valore della domanda chimica di ossigeno (COD) presente nei reflui provenienti dalla conceria, quando vengono scaricati nelle acque superficiali dopo il trattamento sia in loco che fuori sede, non deve superare i 160 mg/l.

Verifica: l'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità supportata dalla documentazione tecnica e dai rapporti di prova per la determinazione della richiesta chimica di ossigeno nelle acque previsti dai metodi di misura APAT-IRSA 5130 (2003)¹² e ISPRA-CNR IRSA 5135 (2014)¹³ relativi alla media delle misurazioni effettuate¹⁴ nell'anno precedente l'offerta. I dati devono dimostrare la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'impianto di trattamento delle acque reflue.


✓ *COD nei reflui provenienti dai processi di finissaggio dei tessili*

¹¹ In considerazione della sostenibilità economica dei mezzi di prova per l'attestazione di conformità per le specifiche tecniche richieste, si è ritenuto opportuno prevedere una soglia minima per l'applicabilità del criterio. Ferma restando la facoltà per le stazioni appalti di applicarle anche per importi inferiori, ovvero, in tali casi, di utilizzarli come criteri premianti.

¹² Dal *Manuale e linea Guida APAT-IRSA N°29/2003*.

¹³ Dal *Manuale e linea Guida ISPRA CNR-IRSA N° 117/2014*

¹⁴ La media è calcolata su base mensile, ovvero sulla base della frequenza di misura richiesta nell'autorizzazione allo scarico, se inferiore alla media mensile



Se le parti tessili rappresentano almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura (rif. DIRETTIVA 94/11/CE), nei processi a umido per il finissaggio dei materiali tessili, comprendenti l'applicazione di resine termoindurenti, la fissazione a caldo della tintura, il rivestimento e l'impregnazione, il valore della domanda chimica di ossigeno (COD) presente nei reflui provenienti dai processi di finissaggio dei materiali tessili non deve superare 20,0 g/kg di materiali tessili lavorati. Il requisito è misurato a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue in situ o dell'impianto di trattamento che riceve le acque reflue dalle unità produttive in cui avvengono tali processi.

Verifica: l'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità supportata dalla documentazione tecnica e dai rapporti di prova per la determinazione della richiesta chimica di ossigeno nelle acque previsti dai metodi di misura APAT-IRSA 5130 (2003)¹⁵ e ISPRA-CNR IRSA 5135 (2014)¹⁶, relativi alle medie delle misurazioni effettuate¹⁷ nell'anno precedente l'offerta. I dati devono dimostrare la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio.

✓ *COD nei reflui provenienti dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che*

Se il contenuto di polimeri/resine naturali e sintetici è superiore al 20 % (peso/peso), il valore della Domanda Chimica di Ossigeno (COD) negli scarichi delle acque reflue provenienti dai loro processi di produzione, quando scaricati nelle acque di superficie dopo il trattamento (in loco o altrove), non deve superare i 150,0 mg/l. Questo requisito si applica ai processi ad umido utilizzati per la produzione della gomma.

Verifica: l'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità supportata dalla documentazione tecnica e rapporti di prova per la determinazione della richiesta chimica di ossigeno nelle acque previsti dai metodi di misura APAT-IRSA 5130 (2003)¹⁸ e ISPRA-CNR IRSA 5135 (2014)¹⁹, alle medie delle misurazioni effettuate²⁰ nell'anno precedente l'offerta. I dati devono dimostrare la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

2.3.6 **Riduzione del carico di Cromo nei reflui**

L'offerente utilizza pelli per la cui produzione sono stati impiegati bagni di concia in cui sono stati adoperati sali di cromo di recupero e/o invia i propri bagni ad un consorzio di recupero.

In alternativa al recupero in impianti di trattamento dei reflui dovranno essere utilizzati prodotti concianti ad alto esaurimento che garantiscono risultati equivalenti a quelli tradizionali con impiego di dosaggi inferiori.

Verifica: l'offerente o il fornitore della pelle utilizzata per produrre il prodotto finito deve presentare una documentazione tecnica sottoscritta dal rappresentante legale in cui si attesta l'impiego di sali di cromo in parte recuperati e/o copia del MUD attestante l'invio dei bagni di concia a recupero.

¹⁵ Vedi nota 11


¹⁶ Vedi nota 12

¹⁷ Vedi nota 13

¹⁸ Vedi nota 11

¹⁹ Vedi nota 12

²⁰ Vedi nota 13



Se utilizzati concianti ad alto esaurimento, l'offerente deve presentare le specifiche tecniche dei prodotti utilizzati contenenti il dettaglio della percentuale di efficienza²¹ di prestazioni dei prodotti chimici impiegati e/o la documentazione tecnica dei sistemi di dosaggio.

2.3.7 *Composti organici volatili (COV)*

I seguenti requisiti tecnici sono applicabili solo per gare d'appalto con importi a base d'asta uguali o superiori a 40.000 €²².

L'impiego complessivo di COV nella produzione di calzature non deve superare 18 g COV/paio. Per le calzature classificate come dispositivi di protezione individuale secondo la Direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs. 475/92), l'impiego complessivo di COV durante la produzione finale di calzature non deve superare i 20 g COV/paio.

Per gli articoli e/o accessori in pelle, l'impiego complessivo di COV durante le fasi di produzione non deve superare i 120 g/m².

Verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità supportata da un calcolo dell'impiego complessivo di COV durante la produzione finale di scarpe secondo la norma EN 14602. Il calcolo deve essere supportato dalla documentazione (registrazione degli acquisti di pelle, adesivi, finiture e produzione di calzature) a seconda dei casi.

Qualora il prodotto sia classificato come dispositivo di protezione individuale deve essere fornita una copia della certificazione rilasciata da un organismo di certificazione notificato ai sensi della direttiva 89/686/CEE.

2.3.8 *Durabilità e caratteristiche tecniche delle calzature*

Le calzature da lavoro ordinario²³, rispondenti alle caratteristiche definite dal comma 2, dell'art.74, del DLgs 81/2008, devono garantire i parametri di durata indicati in appendice II²⁴.

Verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità supportata da rapporti di prova, come specificato in appendice II [tabella/norma tecnica].

2.4 Criteri premianti

2.4.1 *Gestione responsabile della filiera*

Lungo tutta la filiera, l'offerente deve garantire e dimostrare:


- ✓ la tracciabilità
- ✓ il rispetto delle norme sui diritti e sulla sicurezza dei lavoratori
- ✓ la corresponsione di salari dignitosi
- ✓ la libertà di associazione e contrattazione collettiva
- ✓ la piena trasparenza.

²¹ Nella documentazione tecnica del prodotto deve essere segnalata l'efficienza di prestazione rispetto a prodotti convenzionalmente utilizzati

²² In considerazione della sostenibilità economica dei mezzi di prova per l'attestazione di conformità per le specifiche tecniche richieste, si è ritenuto opportuno prevedere una soglia minima per l'applicabilità del criterio. Ferma restando la facoltà per le stazioni appalti di applicarle anche per importi inferiori, ovvero, in tali casi, di utilizzarli come criteri premianti.

²³ Non ci si riferisce alle calzature DPI, con marcatura CE, in quanto già corrispondono a precisi requisiti di durata in funzione della destinazione d'uso prevista, secondo la normativa vigente.

²⁴ L'appendice riporta la durabilità ottimale, per tipologia d'uso delle calzature "ordinarie", basata sulla categorizzazione del marchio Ecolabel UE (Decisione n. 1349/2016 - calzature).



A seconda del livello di approfondimento dell'indagine circa la sussistenza del rispetto delle norme sui diritti umani e sulla sicurezza dei lavoratori, si potrebbero prevedere punteggi più alti, impostati nel modo seguente:

- per le calzature, un punteggio base per gli offerenti che dimostrano il rispetto della dovuta diligenza attraverso la relazione e i dati richiesti per il montaggio e finitura della calzatura (eseguito dall'offerente). È previsto il massimo del punteggio se l'indagine prende in considerazione anche la realizzazione della tomaia e della suola.
- Per gli accessori in pelle, un punteggio base se gli offerenti dimostrino che è stata applicata la dovuta diligenza per il taglio, l'assemblaggio e il confezionamento. Un punteggio più elevato qualora esteso alla materia prima pellame.

Verifica: l'offerente deve presentare una relazione sottoscritta dal rappresentante legale che descriva l'impatto delle proprie attività sui diritti umani e sui diritti dei lavoratori lungo l'intera filiera produttiva.

La predetta relazione deve includere una rendicontazione dei processi e delle politiche di *due diligence* e dell'efficacia delle misure adottate per affrontare gli impatti negativi delle attività, utilizzando gli indicatori misurabili riportati di seguito:

1. dati sulla tracciabilità della filiera produttiva, ovvero gli indirizzi dei siti produttivi e logistici, intermediari, importatori, marchi di tutte le unità coinvolte nella produzione delle calzature/articoli in pelle.
2. Dati occupazionali dei fornitori/fabbriche, ovvero il numero dei lavoratori impiegati presso fornitori e subfornitori, suddivisi per genere, inquadramento retributivo medio per livello, media mensile degli straordinari, benefit, presenza di sindacati e contratti integrativi, tipo di contratti di lavoro, eventuali rapporti di ispezione e verifiche, formazione per i lavoratori, registro degli infortuni.
3. Informazioni economiche, ovvero il fatturato e pezzi venduti, suddivisione percentuale dei singoli marchi sul totale del fatturato, composizione del prezzo.

A titolo di esempio, si allega in Appendice III un fac-simile di scheda contenente le informazioni richieste all'offerente e di modulo che l'offerente dovrà distribuire ai propri fornitori e subfornitori principali. Tali dati devono essere pubblicati in forma aperta e accessibile a tutti i soggetti interessati, sul sito web dell'azienda offerente.

Come previsto dalle clausole contrattuali, per gare d'appalto superiori ad una certa soglia²⁵ l'aggiudicatario potrà essere sottoposto ad audit in situ lungo la filiera di approvvigionamento (per il pellame, dalla fase di concia al prodotto finito).

2.4.2 *Etichette ambientali di tipo I*

Si attribuisce un punteggio premiante alla fornitura costituita da articoli che rispettano le tutte le prestazioni indicate nella Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione europea del 5 agosto 2016 sull'Ecolabel UE per le calzature e ss.mm.ii.

Verifica: l'offerente deve dimostrare il possesso dell'Ecolabel europeo o di altre etichette ambientali equivalenti di tipo I, regolamentate dalla norma tecnica ISO 14024. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 69 del decreto legislativo 50/2016 l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova idonei a dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti.

²⁵ Cfr paragrafo 2.5.1 *Audit aspetti sociali*.



2.4.3 *Cromo risultante dalla depurazione degli scarichi conciarci*

La concentrazione totale di cromo risultante dalla depurazione degli scarichi conciarci consortili o delle singole aziende, non deve superare 1,0 mg/l come specificato nella decisione di esecuzione 2013/84/UE²⁶ della Commissione .

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio su base media mensile dell'impianto consortile cui conferisce gli scarichi, supportata da un rapporto di prova in cui il cromo sia stato determinato utilizzando uno dei seguenti metodi: ISO 9174, EN 1233 o EN ISO 11885. Se non collegato ad un impianto di trattamento consortile, l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità con BAT 10, BAT 11 o 12, a seconda dei casi, della decisione della Commissione 2013/84/ UE relativa alla riduzione del contenuto di cromo negli scarichi delle acque reflue.

2.4.4 *Depilazione delle pelli senza solfuri*

L'offerente deve utilizzare pelli prodotte con processi di depilazione senza solfuro di sodio e solfidrato di sodio.

Verifica: l'offerente o il fornitore della pelle utilizzata per produrre il prodotto finito deve presentare una relazione tecnica sottoscritta dal rappresentante legale in cui riporta la procedura di depilazione e l'alternativa utilizzata per la depilazione delle pelli senza solfuri con le relative registrazioni che ne dimostrano l'acquisto (fatture).

2.4.5 *Componenti tessili costituiti da fibre riciclate*

Le fibre tessili²⁷ impiegate per la produzione di calzature e di accessori e articoli in pelle devono essere costituite da fibre riciclate (sia naturali che sintetiche²⁸) o da fibre sintetiche ottenute dal riciclo di materiale plastico.

Verifica: il contenuto di riciclato delle parti tessili deve essere verificato attraverso un bilancio di massa rilasciato da un organismo di valutazione della conformità che permetta l'esatta quantificazione della % di riciclato nel materiale o tramite certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastic Seconda Vita o equivalenti) oppure etichetta ambientale di tipo I ai sensi della norma ISO 14024 che soddisfi il requisito contenuto nel criterio.

2.4.6 *Materiali polimerici*

Nella produzione delle soles deve essere impiegato PVC senza stabilizzanti termici a base di Piombo e Cadmio e senza ftalati a basso peso molecolare (DEHP(dieftilesifalato), BBP(butilbenzilftalato), DBP(dibutilftalato), DIBP (diisobutilftalato)) oppure PVC riciclato.

Verifica: l'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità del rappresentante legale che attesti l'utilizzo del PVC senza le sostanze sopra indicate con relativi rapporti di prova ISO/TS

²⁶ Decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 45 del 16.2.2013, pag. 13).

²⁷ Criterio applicabile laddove non sia prevista una specifica composizione del tessuto nella documentazione tecnica di gara e laddove, per garantire prestazioni funzionali o condizioni di sicurezza, il tessuto non debba essere "tecnico" ovvero composto da un mix di fibre sintetiche e non, quali ad es. nel caso di dispositivi di protezione specifici.

²⁸ Come la Cordura.



16181-2011 o CPSC-CH-C1001-09.3 attestanti la sostituzione di quest'ultimi nella sua preparazione oppure dell'impiego di PVC riciclato con la certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti).

2.4.7 *Risparmio idrico*

I quantitativi di acqua impiegati devono essere ottimizzati in tutte le tappe della lavorazione a umido mediante il ricorso al lavaggio per lotti anziché con acqua corrente, ove possibile, alla tecnica a bagni corti e/o devono essere utilizzate tecnologie in grado di riciclare l'acqua di processo.

Verifica: l'offerente deve fornire una descrizione dettagliata del sistema impiegato per l'ottimizzazione dei quantitativi di acqua lungo il ciclo di vita della calzatura.

2.4.8 *Utilizzo di tecnologie pulite in fase di finissaggio, verniciatura, giunteria e assemblaggio*

La stazione appaltante attribuirà punteggi premianti:

- per l'impiego di prodotti a base acquosa nel trattamento delle materie prime e delle componenti (serigrafia, finissaggio, verniciatura), nell'incollaggio delle parti (giunteria e assemblaggio) e nella finitura delle calzature;
- per l'impiego di prodotti reticolabili con radiazioni UV per la stampa serigrafica e per l'incollaggio;
- per l'impiego di adesivi solidi termofusibili per la giunteria e le altre fasi di assemblaggio dei componenti.

Verifica: l'offerente deve descrivere gli strumenti utilizzati per le fasi di finissaggio verniciatura giunteria e assemblaggio, indicando eventualmente le quantità di prodotto utilizzato sul totale.

2.4.9 *Recupero dei sottoprodotti di lavorazione – Bilancio Materico*

Deve essere massimizzato l'utilizzo dei sottoprodotti di lavorazione della calzatura e delle singole materie prime (nell'intera filiera produttiva), all'interno dello stesso o altro ciclo produttivo, minimizzando la produzione di rifiuti (vedere appendice IV).


Verifica: l'offerente deve fornire una descrizione dettagliata della tipologia e della quantità (anche percentuale) dei rifiuti prodotti e di quelli destinati a recupero, specificandone il trattamento, sia della produzione della calzatura che delle materie prime, anche attraverso analogo documentazione rilasciata da ciascun fornitore di pellame e altro materiale rilevante.

2.4.10 *Innovazione di processo e prodotto*

La stazione appaltante attribuirà punteggi premianti per le seguenti innovazioni:

- utilizzo tecnologie innovative certificate
- impiego sistemi di ottimizzazione del taglio per la riduzione di sfridi e scarti
- investimenti effettuati per innovazione tecnologica quale sensoristica, automazione di processo ecc. e ricerca (i punteggi potranno essere riferiti al valore percentuale dell'investimento rispetto al volume di fatturato)
- partecipazione a progetti di ricerca o collaborazioni con Università ed Enti di ricerca

Verifica: l'offerente presenta una relazione tecnica sul possesso dei requisiti richiesti, corredata da idonea documentazione comprovante la conformità al criterio (ad esempio: certificazione



dell'innovatività delle tecnologie adottate²⁹, specifiche tecniche e dati acquisto di impianti per ottimizzazione e innovazione processi, dati economici e di bilancio, documentazione attestante la partecipazione ai progetti di ricerca, etc.).

2.4.11 *Risparmio energetico*

L'offerente deve impiegare per la produzione finale di calzature sistemi ad alta efficienza e basso consumo energetico.

Verifica: l'offerente presenta una relazione tecnica in cui inserisce le specifiche tecniche del sistema di efficienza utilizzato.

2.4.12 *Raccolta e riuso delle calzature esistenti ante gara*

L'offerta deve prevedere che le calzature esistenti, ossia quelle da sostituire con la fornitura, vengano disassemblate nelle singole componenti prima di essere inviati agli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati.

Verifica: l'offerente si impegna a fornire le informazioni relative all'indicazione delle parti terze da coinvolgere per l'assolvimento di tale clausola contrattuale e relativo accordo preliminare dalle stesse sottoscritto. L'aggiudicatario deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice informazioni dettagliate e relative prove per dimostrare l'assolvimento di tale impegno in sede di esecuzione di tale clausola contrattuale.

2.5 Condizioni di esecuzione/ clausole contrattuali

2.5.1 *Audit aspetti sociali*

Per gare d'appalto superiori ad una certa soglia (da definire³⁰), come riportato nel criterio relativo alla tracciabilità e trasparenza lungo la catena di produzione delle calzature, l'aggiudicatario, qualora richiesto, dovrà sottoporsi ad audit in situ, lungo la catena di fornitura, da parte di personale specializzato della stazione appaltante o chi per essa (Centrale di Committenza o altri Uffici di Controllo Indipendenti nazionali e internazionali), per verificare la conformità a quanto dichiarato e presentato in relazione alla tracciabilità e alla gestione responsabile della filiera riportate rispettivamente nei criteri 2.3.1 e 2.4.1.

Gli audit in situ consistono in visite non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori.

2.5.2 *Raccolta differenziata*

L'offerente dovrà applicare la raccolta differenziata dei rifiuti in modo tale da preservare, evitando miscele, le caratteristiche tecniche dei diversi materiali, rendendo gli stessi utilizzabili da processi di recupero/riciclaggio effettuati da aziende specializzate.

Verifica: l'offerente deve dare indicazioni dettagliate sulle tipologie di rifiuto prodotte in azienda³¹ con le relative caratteristiche di pericolosità eventuali e modalità di gestione della raccolta e dello smaltimento eventuale.

²⁹ Es: *Certificazione ICEC di processi aziendali innovativi* o equivalenti.

³⁰ Si lascia alla opportuna valutazione della stazione appaltante, in funzione delle caratteristiche del capitolato tecnico, l'importo a base di gara al di sopra del quale applicare tale clausola.

³¹ Ad esempio, come da norma UNI EN 12940: Rifiuti di fabbricazione delle calzature classificazione e gestione dei rifiuti.



Appendice I: Elenco delle Sostanze con restrizioni d'uso (RLS)

L'elenco si applica alle sostanze che possono essere usate durante il processo produttivo o essere presenti nel prodotto finito.

Le restrizioni si applicano:


- alle fasi di produzione
- alle formule usate nelle fasi di produzione
- agli articoli o ai materiali omogenei
- ai prodotti finiti.

I limiti previsti di seguito non sono applicabili a specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) che per garantire determinate prestazioni funzionali e condizioni di sicurezza devono rispettare le relative norme tecniche di settore.


Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
	Ausiliari			
	<i>Tutte le miscele o formule utilizzate nelle fasi della produzione del cuoio, dei materiali tessili, del cuoio rivestito e dei tessuti rivestiti</i>	<p>Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o formule utilizzate nelle fasi della produzione e sono soggette ai valori limite relativi alla presenza di sostanze nel prodotto finito:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Nonilfenolo, isomeri misti N. CAS 25154-52-3 — 4-Nonilfenolo N. CAS 104-40-5 — 4-Nonilfenolo, ramificato, N. CAS 84852-15-3 — Ottilfenolo N. CAS 27193-28-8 — 4-Ottilfenolo N. CAS 1806-26-4 — 4-tert-ottilfenolo N. CAS 140-66-9 <p>I seguenti alchilfenoleossilati (APEO):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Polioossietilato ottilfenolo N. CAS 9002-93-1 — Polioossietilato nonilfenolo N. CAS 9016-45-9 — Polioossietilato p-nonilfenolo N. CAS 26027-38-3 	25 mg/kg somma totale per i materiali tessili 100 mg/kg somma totale per il cuoio	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di non uso di tali sostanze, avvalorata da una scheda dati di sicurezza, oppure i risultati delle prove sul prodotto finito o sul cuoio, sui materiali tessili, sul cuoio rivestito o sui tessuti rivestiti che compongono il prodotto finito. Metodo di prova: cuoio: EN ISO 18218-2 (metodo indiretto); materiali tessili e tessuti rivestiti: EN ISO 18254 per gli alchilfenoleossilati. Per gli alchilfenoli la prova sul prodotto finito è svolta mediante estrazione con solvente seguita da LC-MS o GC-MS.
Produzione	<i>Operazioni di tintura e finissaggio per il cuoio, i materiali tessili, il cuoio rivestito e i tessuti rivestiti</i>	<p>Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o formule utilizzate nella tintura e nel finissaggio del cuoio, del cuoio rivestito e dei materiali tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DIDMAC) — Cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC) — Cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DIDMAC) 	n.p.	L'offerente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di non uso.



Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
		— Acido etilene-diamminotetracetico (EDTA) — Acido dietilene-triamino-pentacetico (DTPA) — 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo — Acido nitrilotriacetico (NTA)		
	Solventi			
	<i>Assistenti usati nelle miscele, nelle formule e negli adesivi per il cuoio, i materiali tessili, il cuoio rivestito e i tessuti rivestiti, le plastiche e i prodotti finiti</i>	Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o nelle formule utilizzate per la lavorazione di materiali componenti e negli adesivi usati durante l'assemblaggio finale del prodotto — 2-Metossietanolo — N,N-dimetilformamide — 1-Metil-2-pirrolidone — Bis(2-metossietil) etere — 4,4'- Diamminodifenilmetano — 1,2,3-tricloropropano — 1,2-Dicloroetano; etilene dicloruro — 2-Etossietanolo — Benzene-1,4-diammina diidrocloruro — Formammide — Tricloroetilene	n.p.	L'offerente o il fornitore presenta una dichiarazione di non uso.
	Paraffine clorurate			
	<i>Tutte le fasi di produzione di cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili e rivestimenti</i>	Nella produzione e nel finissaggio di cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili o rivestimenti non sono ammesse le paraffine clorurate a catena corta (SCCP), C10-C13.	Non rilevabile	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di non uso delle paraffine clorurate a catena corta, C10-C13, avvalorata da una scheda dati di sicurezza. In caso d'uso, il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata da una relazione di prova conformemente alla norma EN ISO 18219.
	<i>Lavorazione dei materiali per cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili e rivestimenti</i>	Nella produzione e nel finissaggio di cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili o rivestimenti non sono ammesse le paraffine clorurate a catena media (MCCP), C14-C17.	1 000 mg/kg	L'offerente e il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di non uso delle paraffine clorurate a catena media, C14-C17, avvalorata da una scheda dati di sicurezza. In caso d'uso, il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata da una relazione di prova conformemente alla norma EN ISO 18219.
	Biocidi [ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(1)]			
	<i>Usati durante il trasporto o lo</i>	i) Sono ammessi solo i seguenti principi attivi [ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.	n.p.	L'offerente e il fornitore dei materiali presenta dichiarazioni di non uso prima del trasporto e dello stoccaggio oppure prova dell'autorizzazione




Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
	<i>stoccaggio di materie prime e semilavorati, prodotti finiti o relativi imballaggi.</i>	528/2012: — principi attivi inclusi nell'elenco slilato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, per il tipo di prodotto pertinente (ossia fibra, cuoio, gomma e materiali polimerizzati), purché siano soddisfatte le condizioni o restrizioni ivi specificate; — principi attivi inclusi nell'allegato I del regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni o restrizioni ivi specificate; — principi attivi in fase di esame per il tipo di prodotto pertinente nel programma di lavoro di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.		all'uso del principio attivo biocida a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Se usati, si allega un elenco dei principi attivi aggiunti durante il trasporto o lo stoccaggio di materie prime e semilavorati, prodotti finiti o relativi imballaggi, comprese le pertinenti dichiarazioni di pericolo.
		ii) Non si incorporano biocidi nei prodotti finiti o in loro parti durante l'assemblaggio della calzatura al fine di conferire proprietà biocide al prodotto finito.	n.p.	L'offerente e il fornitore dei materiali presentano una dichiarazione di non uso di tali sostanze nel prodotto finito o nelle sue parti.
		iii) Non è ammesso l'uso di clorofenoli (PCP, TeCP e relativi sali ed esteri), composti organostannici (compresi TBT, TPhT, DBT e DOT), dimetil fumarato (DMFu), triclosan e nanoargento durante il trasporto o lo stoccaggio del prodotto, di ogni parte omogenea e di ogni articolo di esso, né possono essere incorporati nel prodotto finito o nel relativo imballaggio.	Non rilevabile	L'offerente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di non uso. La dichiarazione è avvalorata dai risultati delle prove effettuate sul prodotto finale per le seguenti sostanze: Clorofenoli: cuoio, EN ISO 17070; materiali tessili, XP G 08-015 (limiti di rilevamento: cuoio: 0,1 ppm; materiali tessili: 0,05 ppm); Dimetil fumarato: ISO/TS 16186.
	Altre sostanze specifiche	Le seguenti sostanze non sono aggiunte intenzionalmente alle miscele né alle formule o agli adesivi usati nell'assemblaggio della calzatura: Diossine clorurate o bromurate o furani Idrocarburi clorurati [(1,1,2,2-Tetracloroetano, Pentacloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,1-Dicloroetano) Esaclorocicloesano Monometilidibromo-Difenilmetano Monometildicloro-Difenilmetano Nitriti	n.p.	L'offerente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di non uso.




Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
		<p>Bifenili polibromurati (PBB) Pentabromodifenil etero (PeBDE) Ottabromodifenil etero (OBDE) Bifenili policlorurati (PCB) Terfenili policlorurati (PCT) Tri-(2,3-dibromo-propil)-fosfato (TRIS) Trimetilfosfato Tris-(aziridinil)-fosfinossido (TEPA) Tris(2-cloroetil)-fosfato (TCEP) Dimetil metilfosfonato (DMMP)</p>		
	Vettori			
	<i>Vettori usati nei processi di tintura in cui si ricorre ai coloranti in dispersione</i>	Non è ammesso l'uso di acceleranti rigonfianti (vettori) alogenati, quali 1,2-diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, clorofenossietanolo.	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità.
	<i>Vettori usati come agenti schiumogeni per plastiche e schiume</i>	I composti organici alogenati non possono essere utilizzati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari.	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità.
	Coloranti soggetti a restrizioni			
	<i>Coloranti azoici</i>	<p>Non possono essere presenti nel prodotto finito le seguenti ammine aromatiche cancerogene: 4,4'- amminodifenile N: CAS 92-67-1 Benzidina N: CAS 92-87-5 4-cloro-o-toluidina N: CAS 95-69-2 2-naftilammina N: CAS 91-59-8 o-ammino-azotoluene N: CAS 97-56-3 2-ammino-4-nitrotoluene N: CAS 99-55-8 p-cloroanilina N: CAS 106-47-8 2,4-diamminoisolo N: CAS 615-05-4 4,4'- diamminodifenilmetano N: CAS 101-77-9 3,3'-diclorobenzidina N: CAS 91-94-1 3,3'-dimetossibenzidina N: CAS 119-90-4 3,3'-dimetilbenzidina N: CAS 119-93-7 3,3'-dimetil-4,4'-diamminodifenilmetano N: CAS 838-88-0 p-cresidina N: CAS 120-71-8 4,4'-metilene-bis-(2 cloroanilina) N: CAS 101-14-4 4,4'-ossidianilina N: CAS 101-80-4</p>	30 mg/kg per ciascuna arilammina nel prodotto finito	Valutazione e verifica: L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati di prove specifiche effettuate secondo le norme EN 14362-1:2012 e 3:2012 per i materiali tessili nonché CEN ISO/TS 17234-1 e 2 per il cuoio. (N.B.: è possibile ottenere falsi positivi per quanto attiene alla presenza di 4-amminozobenzene che va pertanto dichiarato).
Tintura				




Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
		<p>4,4'-tiodianilina N. CAS 139-65-1 o-toluidina N. CAS 95-53-4 2,4-diamminotoluene N. CAS 95-80-7 2,4,5-trimetilanilina N. CAS 137-17-7 o-anisidina (2-Metossianilina) N. CAS 90-04-0 2,4-xilidina 95-68-1 2,6-xilidina N. CAS 87-62-7 4-amminozobenzene N. CAS 60-09-3</p> <p>Non è ammesso l'uso dei seguenti coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. C.I. Acid Red 26 N. CAS 3761-53-3 C.I. Basic Red 9 N. CAS 569-61-9 C.I. Basic Violet 14 N. CAS 632-99-5 C.I. Direct Black 38 N. CAS 1937-37-7 C.I. Direct Blue 6 N. CAS 2602-46-2 C.I. Direct Red 28 N. CAS 573-58-0 C.I. Disperse Blue 1 N. CAS 2475-45-8 C.I. Disperse Orange N. CAS 11 82-28-0 C.I. Disperse Yellow 3 N. CAS 2832-40-8</p>	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità
	<i>Coloranti in dispersione potenzialmente sensibilizzanti</i>	<p>Non è ammesso l'uso dei seguenti coloranti potenzialmente sensibilizzanti. C.I. Disperse Blue 1 N. CAS 2475-45-8 C.I. Disperse Blue 3 N. CAS 2475-46-9 C.I. Disperse Blue 7 N. CAS 3179-90-6 C.I. Disperse Blue 26 N. CAS 3860-63-7 C.I. Disperse Blue 35 N. CAS 12222-75-2 C.I. Disperse Blue 102 N. CAS 12222-97-8 C.I. Disperse Blue 106 N. CAS 12223-01-7 C.I. Disperse Blue 124 N. CAS 61951-51-7 C.I. Disperse Brown 1 N. CAS 23355-64-8 C.I. Disperse Orange 1 N. CAS 2581-69-3 C.I. Disperse Orange 3 N. CAS 730-40-5 C.I. Disperse Orange 37 N. CAS 12223-33-5 C.I. Disperse Orange 76 N. CAS 13301-61-6 C.I. Disperse Red 1 N. CAS 2872-52-8 C.I. Disperse Red 11 N. CAS 2872-48-2 C.I. Disperse Red 17 N. CAS 3179-89-3 C.I. Disperse Yellow 1 N. CAS 119-15-3 C.I. Disperse Yellow 3 N. CAS 2832-40-8 C.I. Disperse Yellow 9 N. CAS 6373-73-5 C.I. Disperse Yellow 39 N. CAS 12236-29-2 C.I. Disperse Yellow 49 N. CAS 54824-37-2</p>	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità




Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
	<i>Coloranti con mordenti al cromo</i>	Non è ammesso l'uso dei coloranti con mordenti al cromo	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità
	<i>Coloranti a complesso metallico</i>	I coloranti a complesso metallico a base di rame, cromo e nichel sono ammessi solo per il cuoio, per la tintura della lana, del poliammide o di miscele di queste fibre con fibre artificiali di cellulosa (per esempio viscosa).	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità.
	<i>Pigmenti</i>	Non è ammesso l'uso di pigmenti a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio e/o antimonio.	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità.
	Sostanze chimiche perfluorate e polifluorate (PFC)			
	<i>Prodotto finito</i>	i) Non è ammesso l'uso di trattamenti idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia fluorurati per l'imregnazione delle calzature. Sono compresi i trattamenti perfluorurati e polifluorurati. I trattamenti non fluorurati devono utilizzare sostanze facilmente biodegradabili e non bioaccumulabili nell'ambiente acquatico compresi i sedimenti acquatici.	n.p.	L'offerente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di conformità
	<i>Calzature aventi una funzione di idrorepellenza integrata dichiarata</i>	Le membrane fluoropolimeriche e i laminati possono essere usati nelle calzature solo se la penetrazione dell'acqua richiesta per il materiale è inferiore a 0,2 g e l'assorbimento dell'acqua è inferiore al 30 % secondo la norma ISO 20347. Le membrane fluoropolimeriche non sono fabbricate con PFOA o uno dei suoi omologhi superiori quali definiti dall'OCSE.	n.p.	L'offerente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante di membrane o di laminati relativamente alla produzione di polimeri. La dichiarazione è avvalorata dai risultati della prova tecnica per la penetrazione all'acqua del materiale secondo la norma ISO 20347.
	Ritardanti di fiamma			
	<i>Calzature con funzione ritardante di fiamma incorporata</i>	L'uso di ritardanti di fiamma è consentito solo per le calzature classificate con il marchio CE, come dispositivi di protezione individuale di categoria III aventi una funzione ritardante di fiamma incorporata intesa a garantire la sicurezza sul lavoro coerentemente con quanto prescritto dalla direttiva 89/686/CEE. La o le sostanze usate a tal fine sono conformi al criterio 5.	n.p.	L'offerente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di non uso di ritardanti di fiamma oppure una dichiarazione di conformità al criterio 5. In entrambi i casi la dichiarazione è avvalorata da una scheda dati di sicurezza. Se del caso si allega un elenco dei ritardanti di fiamma usati nel prodotto, congiuntamente alle relative dichiarazioni di pericolo/ frasi di rischio. Si allega una copia del certificato rilasciato da un organismo di certificazione notificato ai sensi della direttiva 89/686/CEE, attestante la commercializzazione del prodotto in quanto dispositivo di protezione individuale di categoria III.
Finissaggio	IPA	Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati in appresso, classificati nelle classi di pericolo 1 e 2, non	Per tutte le calzature: 1) la concentrazione di	L'offerente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata da una relazione di prova, secondo il metodo AFPS




Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
	<i>materie tessili o rivestimenti per il cuoio</i>	<p>possono essere presenti nelle plastiche, nella gomma artificiale, nei materiali tessili o nei rivestimenti per il cuoio in concentrazioni superiori o uguali ai limiti individuali e totali indicati. Va verificata la presenza e la concentrazione dei seguenti IPA. IPA soggetti a restrizione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006:</p> <p>Nome CAS</p> <p>Crisene 218-01-9</p> <p>Benzo[a]antracene 56-55-3</p> <p>Benzo[k]fluorantene 207-08-9</p> <p>Benzo[a]pirene 50-32-8</p> <p>Dibenzo[a,h]antracene 53-70-3</p> <p>Benzo[j]fluorantene 205-82-3</p> <p>Benzo[b]fluorantene 205-99-2</p> <p>Benzo[e]pirene 192-97-2</p> <p>Naftalene 91-20-3</p> <p>Acenafilene 208-96-8</p> <p>Acenaftene 83-32-9</p> <p>Fluorene 86-73-7</p> <p>Fenantrene 85-1-8</p> <p>Antracene 120-12-7</p> <p>Fluorantene 206-44-0</p> <p>Pirene 129-00-0</p> <p>Indeno[1,2,3-c,d]pirene 193-39-5</p> <p>Benzo [g,h,i]perilene) 191-24-2</p>	<p>ogni IPA soggetto a restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 è inferiore a 1 mg/kg.</p> <p>2) La concentrazione totale dei 18 IPA elencati è inferiore a 10 mg/kg.</p>	GS 2014:01 PAK.
	N-nitrosammine			
	<i>Gomma naturale e sintetica</i>	<p>Le seguenti N-nitrosammine non devono essere rilevabili nella gomma naturale e sintetica.</p> <p>Nome CAS</p> <p>N-nitrosodietilammina (NDELA) 1116-54-7</p> <p>N-nitrosodimetilammina (NDMA) 62-75-9</p> <p>N-nitrosodipropilammina (NDPPA) 621-64-7</p> <p>N-nitrosodietilammina (NDEA) 55-18-5</p> <p>N-nitrosodiosopropilammina (NDiPPA) 601-77-4</p> <p>N-nitrosodibutilammina (NDBA) 924-16-3</p> <p>N-nitrosopiperidina (NPIP) 100-75-4</p> <p>N-nitrosodiosobutilammina (NDiBA) 997-95-5</p> <p>N-nitrosodiosonilammina (NdiNA) 1207995-62-7</p> <p>N-nitrosomorfolina (NMOR) 59-89-2</p> <p>N-nitroso N-metil N-fenilammina (NMPhA) 614-00-6</p>	Non rilevabile	L'offerente o il fornitore di gomma presenta una dichiarazione di conformità avvalorata da una relazione di prova secondo il metodo EN 12868 o EN 14602.



Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
		N-nitroso N-etil N-fenilammina (NEPhA) 612-64-6 N-Nitrosopirrolidina 930-55-2		
	Sostanze organostanniche			
	<i>Prodotto finito</i>	I composti organostannici elencati in appresso non sono presenti nel prodotto finito in concentrazioni superiori ai limiti specificati. Composti di tributilstagno (TBT) 0,025 mg/kg Composti di dibutilstagno (DBT) 1 mg/kg Composti di monobutilstagno (MBT) 1 mg/kg Composti di diottilstagno (DOT) 1 mg/kg Trifenilstagno (TPT) 1 mg/kg	Valori limite spec. per ciascun composto organostannico	L'offerente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati di prova conformemente al metodo di prova ISO/TS 16179 o, per il pellame, alla ISO 17072-2 per attestare l'assenza di stagno in conformità a REACH
	Ftalati			
	<i>Plastiche, gomma, materiali sintetici, rivestimenti e stampe dei materiali</i>	i) Possono essere usati nel prodotto solo gli ftalati conformi al criterio sulle sostanze chimiche pericolose. ii) Non è ammesso l'uso dei seguenti plastificanti nel prodotto, nei suoi articoli o nelle parti omogenee di esso: Acido 1,2-benzenedicarbossilico esteri alchilici di-C6-8-ramificati, ricchi di C7 (DIHP) CAS: 71888-89-6 Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari (DHNUP) CAS: 68515-42-4 Bis(2-metossietil) ftalato (DMEP) CAS: 117-82-8 Diisobutil ftalato (DIPB) CAS: 84-69-5 Bis (2-etilestil) ftalato (DEHP) CAS: 117-81-7 Dibutil ftalato (DBP) CAS: 84-74-2 Benzil butil-ftalato (BBP) CAS: 85-68-7 Di-n-pentil ftalato (DPP) CAS: 131-18-0 Acido 1,2-benzenedicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare CAS: 84777-06-0 Diisopentil ftalato (DIPP) CAS: 605-50-5 Diesil ftalato (DnHP) CAS: 84-75-3 N-pentil isopentilftalato CAS 607-426-00-1	n.p. La somma dei plastificanti soggetti a restrizioni è inferiore allo 0,10 % peso/ peso.	L'offerente o il fornitore di materiale presenta una dichiarazione di conformità L'offerente o il fornitore presenta i risultati delle prove secondo la norma ISO/TS 16181 oppure presenta una dichiarazione di non uso rilasciata dal fabbricante di materiali avvalorata da una scheda dati di sicurezza per i plastificanti usati nella formula.
	Metalli estraibili			
	<i>Prodotto finito</i>	Si applicano i seguenti valori limite Antimonio (Sb) 30,0 mg/kg Arsenico (As) 1,0 mg/kg Cadmio (Cd) 0,1 mg/kg Cromo (Cr) 2,0 mg/kg (per i materiali tessili) Cobalto (Co) 4,0 mg/kg Rame (Cu) 50,0 mg/kg Piombo (Pb) 1,0 mg/kg	Valori limite specificati per ciascuna sostanza	L'offerente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati di prova secondo uno dei seguenti metodi di prova: Estrazione — EN ISO 105-E04-2013 (soluzione sudore acido). Rilevamento: EN ISO 17072-1 per il cuoio, ICP-MS, ICP-OES (per i materiali tessili e le plastiche).



Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
		Nichel (Ni) 1,0 mg/kg Mercurio (Hg) 0,02 mg/kg		
	<i>Componenti metallici</i>	La migrazione di nichel da leghe metalliche contenenti nichel a contatto cutaneo diretto e prolungato è inferiore a 0,5 µg/cm ² /settimana.	0,5 µg/cm ² /settimana	L'offerente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di assenza di nichel nei componenti delle calzature, avvalorata da un attestato rilasciato dal fabbricante delle parti metalliche, oppure presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati del metodo di prova EN 1811.
	<i>Cuio conciato al cromo</i>	Per le calzature contenenti cuio conciato nel prodotto finito è assente il cromo esavalente.	Non rilevabile	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati di una relazione di prova secondo il metodo di prova EN ISO 17075 (limite di rilevamento: 3 ppm). La preparazione del campione è conforme alle indicazioni della norma EN ISO 4044. Il cuio conciato senza cromo è esonerato dal requisito.
		Per le calzature contenenti cuio conciato al cromo il contenuto di cromo estraibile nel prodotto finito è inferiore a 200 mg/kg.	200 mg/kg	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati di prova, secondo il metodo di prova EN ISO 17072-1. Il cuio conciato senza cromo è esonerato dal requisito.
	TDA e MDA			
	<i>PU</i>	2,4-Toluenediisocianato (2,4-TDA) CAS N. 95-80-7 4,4'-Diamminodifenilmetano (4,4'-MDA) CAS N. 101-77-9	Inferiore a 5 mg/kg ciascuno.	L'offerente presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati di prova secondo la procedura in appresso: estrazione con soluzione acquosa di acido acetico all'1 %. Il campione è composto da sei porzioni prelevate sotto la superficie di ciascun esemplare (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). Si effettuano 4 estrazioni ripetute del medesimo campione di schiuma mantenendo un rapporto di 1:5 tra il peso del campione e il volume in ogni occorrenza. Gli estratti sono combinati, portati a un volume noto, filtrati e analizzati mediante HPLC/UV o HPLC/MS. Se all'esecuzione della HPLC/UV si sospetta un'interferenza, si effettua nuovamente l'analisi mediante HPLC/MS.
	Formaldeide			
	<i>Prodotto finito / cuio, materiali tessili</i>	La formaldeide libera e idrolizzata contenuta nei componenti della calzatura non può essere superiore ai seguenti limiti: — materiali tessili: < 20 mg/kg, — cuio: 75 mg/kg (fodere e sottopiedi); 100 mg/kg per le altre parti del prodotto.	Valori limite specificati	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati di una relazione di prova secondo i seguenti metodi di prova: materiali tessili: EN ISO 14184-1; cuio: EN ISO 17226-1.
	Antimonio			
	<i>Fibre di poliestere grezze</i>	Il contenuto di antimonio nelle fibre di poliestere grezze non può superare 260 ppm.	260 mg/kg	L'offerente o il fabbricante delle fibre presenta una dichiarazione di non uso durante il processo di fabbricazione oppure una dichiarazione di conformità avvalorata da una relazione di prova secondo i seguenti metodi di prova: determinazione diretta mediante spettrometria di assorbimento atomico o spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente. La prova è effettuata su un campione composito di fibre grezze prima di qualsiasi lavorazione a umido.



Appendice II: Parametri di durabilità per calzature ordinarie

Parametro/ metodo di prova normale		Calzature da uomo da città	Calzature da donna da città
Resistenza della tomaia alla flessione: (kc senza danneggiamenti visibili) EN 13512 asciutta			
Resistenza della tomaia alla lacerazione (forza media di lacerazione, N)/EN 13571	Cuoio	asciutta = 80 bagnata = 20 ≥ 60	asciutta = 50 bagnata = 10 ≥ 40
	Altri materiali	≥ 40	≥ 40
Resistenza della suola esterna alla flessione: EN 17707	Accentuazione del taglio (mm)	≤ 4	≤ 4
Accentuazione del taglio (mm)	Nsc = nessuna crepa spontanea	Nsc	Nsc
Resistenza della suola esterna all'abrasione/ EN 12770	D ≥ 0,9 g/cm ³ (mm)	≤ 350	≤ 400
	D < 0,9 g/cm ³ (mg)	≤ 200	≤ 250
Distacco tomaia/suola: (N/mm)		≥ 3,5	≥ 3,0
EN 17708			
Resistenza della suola esterna alla lacerazione (forza media, N/mm)/EN 12771	D ≥ 0,9 g/cm ³	6	6
	D < 0,9 g/cm ³	4	4
Solidità del colore all'interno della calzatura (fodera o superficie interna della tomaia). Scala di grigio sul feltro dopo 50 cicli di umidità/EN ISO 17700			
Cicli di abrasione delle fodere e dei sottopiedi/EN 17704		≥ 2/3 > 25 600 asciutto > 6 400 bagnato	≥ 2/3 > 25 600 asciutto > 6 400 bagnato



Appendice III: Gestione responsabile della filiera [fac-simile schede informative di controllo]Scheda di controllo sui diritti umani e dei lavoratori destinato all'offerente

NOME DELL'AZIENDA		
INDIRIZZO della sede legale		
Numero delle sedi produttive		
INDIRIZZI delle Sedi produttive		
Indirizzi dei siti logistici		
Intermediari		
Marchi		
TEL.	FAX	E-MAIL
REFERENTE		
LEGALE RAPPRESENTANTE		
Fatturato		
Sito web dove sono pubblicate le informazioni		
Numero di fornitori stranieri		
Indicare i paesi e i rispettivi indirizzi ove sono presenti le unità produttive e i loro siti di produzione		

Tipologia di prodotti forniti	
Pezzi venduti nell'anno	
Suddivisione percentuali dei singoli marchi sul totale del fatturato	
Composizione del prezzo	

Oggetto dell'indagine	
Produzione calzature	<input type="checkbox"/> montaggio e finitura della calzatura
	<input type="checkbox"/> realizzazione della tomaia e della suola
Articolo /accessorio di buffetteria	<input type="checkbox"/> taglio, assemblaggio e confezionamento
	<input type="checkbox"/> pellame

NUMERO DEI DIPENDENTI	
Di cui	UOMINI
	DONNE
	MINORI DI ANNI 15
	MINORI DI ANNI 18
	SOGGETTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO
Numero di dipendenti assunti part-time	
Numeri di contratti a tempo determinato	
Numero di contratti a tempo indeterminato	
Numero di dipendenti disabili	
Numero di dipendenti stranieri	
Numero di dipendenti iscritti a sindacati	



Inquadramento retributivo medio per livello	
Elenco dei benefit aziendali previsti	
Nome del Vs Rappresentante dei Lavoratori	
Nome del vostro Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (DLgs. 81/2008)	
Data ed edizione del Documento di valutazione dei rischi (DLgs. 81/2008)	
Data ed edizione del Piano di emergenza	
Informazione sulla somministrazione di corsi di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro (Piano di formazione e registro presenze)	
Elencare i dispositivi di protezione individuale utilizzati dal personale E la frequenza con la quale sono indossati	
Indicare se è presente il registro degli infortuni	
Se l'attività è soggetta al certificato prevenzione incendi rilasciato dai VVF, data nel quale tale certificato è stato rilasciato	
Numero di servizi igienici a disposizione per il personale	
Indicare, se è presente la mensa per il personale, la data e l'edizione del documento HACCP	
Indicare la frequenza di pulizia e lo stato degli spogliatoi se eventualmente presenti in azienda	
Riferire se l'azienda ha predisposto degli alloggi per il personale	
Numero di pratiche disciplinari nei confronti dei lavoratori	
Indicare l'orario di lavoro previsto presso l'azienda	
Numero di ore settimanali di lavoro straordinario consentito	
Retribuzione media mensile per lo straordinario	
Indicazione delle modalità di gestione del lavoro a domicilio se eseguito	
Numero di casi di violazioni di diritti dei lavoratori da parte dei fornitori	
Eventuali rapporti di ispezioni e verifiche operate dall'azienda	

(Data, timbro e firma del Responsabile)

INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI.

- il trattamento dei Vostri dati personali è diretto esclusivamente alle attività concernenti la verifica di conformità ai criteri di aggiudicazione inseriti nella procedura di gara della Stazione appaltante....
- i Vostri dati personali non saranno soggetti a diffusione
- le modalità di elaborazione sono effettuate con mezzi informatici, con mezzi manuali e con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto impedirà di assegnare eventuali punteggi aggiuntivi secondo le procedure di aggiudicazione della gara d'appalto.

Vi preghiamo pertanto di restituirci copia firmata del presente documento.

Data

Firma del Legale Rappresentante



Appendice III: Gestione responsabile della filiera [fac-simile schede informative di controllo]Scheda di controllo sui diritti umani e dei lavoratori destinato ai **fornitori e subfornitori**

NOME DELL'AZIENDA		
INDIRIZZO della sede legale		
Numero delle sedi produttive		
INDIRIZZI delle Sedi produttive		
TEL.	FAX	E-MAIL
REFERENTE		
LEGALE RAPPRESENTANTE		
Fatturato		
Sito web dove sono pubblicate le informazioni		
Numero di fornitori stranieri		
Indicare i paesi e i rispettivi indirizzi ove sono presenti le unità produttive e i loro siti di produzione		

Tipologia di prodotti forniti
Numero di pezzi venduti

NUMERO DEI DIPENDENTI		
Di cui	UOMINI	
	DONNE	
	MINORI DI ANNI 15	
	MINORI DI ANNI 18	
	SOGGETTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO	
Numero di dipendenti assunti part-time		
Numeri di contratti a tempo determinato		
Numero di contratti a tempo indeterminato		
Numero di dipendenti disabili		
Numero di dipendenti stranieri		
Numero di dipendenti iscritti a sindacati		
Inquadramento retributivo medio per livello ³²		
Elenco dei benefit aziendali previsti		
Nome del Vs Rappresentante dei Lavoratori		
Nome del vostro Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (DLgs. 81/2008)		
Data ed edizione del Documento di valutazione dei rischi (DLgs. 81/2008)		
Data ed edizione del Piano di emergenza		
Informazione sulla somministrazione di corsi di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro (Piano di formazione e registro presenze)		
Elencare i dispositivi di protezione individuale utilizzati dal personale E la frequenza con la quale sono indossati		

³² Verificare l'adeguamento dei salari ai contratti collettivi nazionali, ove presenti. E nei paesi dell'Est Europa verificare che le retribuzioni siano innalzate almeno fino al 60% della media salariale nazionale e nei paesi asiatici fino al livello stabilito dall'Asia Floor Wage Alliance (AWFA)



Indicare se è presente il registro degli infortuni	
Se l'attività è soggetta al certificato prevenzione incendi rilasciato dai VVF, data nel quale tale certificato è stato rilasciato	
Numero di servizi igienici a disposizione per il personale	
Indicare, se è presente la mensa per il personale, la data e l'edizione del documento HACCP	
Indicare la frequenza di pulizia e lo stato degli spogliatoi se eventualmente presenti in azienda	
Riferire se l'azienda ha predisposto degli alloggi per il personale	
Numero di pratiche disciplinari nei confronti dei lavoratori	
Indicare l'orario di lavoro previsto presso l'azienda	
Numero di ore settimanali di lavoro straordinario consentito Retribuzione media mensile per lo straordinario	
Indicazione delle modalità di gestione del lavoro a domicilio se eseguito	
Numero di casi di violazioni di diritti dei lavoratori da parte dei fornitori	
Eventuali rapporti di ispezioni e verifiche operate dall'azienda	

(Data, timbro e firma del Responsabile)

INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI.


Con la presente, l'azienda informa i propri fornitori che:

- il trattamento dei Vostri dati personali è diretto esclusivamente alle attività concernenti la verifica di conformità ai criteri di aggiudicazione inseriti nella procedura di gara della Stazione appaltante....
- i Vostri dati personali non saranno soggetti a diffusione
- le modalità di elaborazione sono effettuate con mezzi informatici, con mezzi manuali e con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto impedirà di compiere le procedure necessarie al processo di partecipazione alla gara

Vi preghiamo pertanto di restituirci copia firmata del presente documento.


Data

Firma del Legale Rappresentante



Appendice IV: Rifiuti e residui produzione calzature

Fase del processo	Tipo di rifiuto	Contenuto	Possibile operazione di recupero/smaltimento
Rifilatura	Parti di pellame grezzo	Collagene, pelo, grasso, tessuto connettivo, sangue	Produzione di colla, gelatina Produzione di mangime Recupero energetico Trattamento termico Discarica
Conservazione	Sale, Salamoia	NaCl e additivi	Discarica
Calcinazione e deplazione	Pelo, lana	Materiale ricco di cheratina	Produzione di lana commerciale Produzione di imbottiture Produzione di lanolina Produzione di fertilizzanti, mangimi Compostaggio Recupero energetico – trattamento termico Discarica
Scamatura	Carniccio	Grasso sangue	Produzione di colla, gelatina Recupero di grasso Compostaggio Recupero energetico Discarica
Spaccatura	Spaccature calcinate (lato carne)	Carniccio	
Sgrassaggio con solvente	Residui di distillazione	Solventi organici e grasso	Riciclo dei solventi organici Riutilizzo dei grassi Trattamento termico dei rifiuti contenenti solventi organici non alogenati; Recupero del grasso mediante cracking Possibile utilizzo nell'industria cosmetica Trattamento di scarichi con basso PH



Fase del processo	Tipo di rifiuto	Contenuto	Possibile operazione di recupero/smaltimento
Sgrassaggio con acqua	Residui di distillazione	Tensioattivi, Grasso emulsionato e non, Agenti residui di preconcia	
Concia e Ri-concia	Liquori concianti		Recupero del cromo
Spaccatura e rasatura	Spaccature e rasature conciate ritagli, croste	Materiale organico	Produzione di pannelli di fibre Produzione di cuoio Produzione di piccoli articoli in pelle Compostaggio Trattamento termico Discarica
Ingrassaggio	Agenti chimici vari		Trattamento e smaltimento secondo le caratteristiche dei prodotti usati
Tintura			
Lavorazioni meccaniche Polvere Materiale organico			
Rifinitone (rivestimento)	Residui, Fanghi	Solventi, Metalli pesanti, Altro	Discarica Trattamento termico
Rifilatura (finale)	Ritagli, croste		Produzione di pannelli di fibre Produzione di cuoio Discarica Trattamento termico
Trattamento delle emissioni in aria	Polveri, fanghi (a seconda della tecnologia di abbattimento)		Recupero dei composti organici Discarica Trattamento termico
Trattamento degli scarichi	Fanghi		Riciclaggio/ recupero Discarica Trattamento termico Compostaggio
Trattamento dei rifiuti	Rifiuti dal trattamento in sito		
Imballaggio	Pallet, Carta, Plastica, Fusti e sacchi vuoti dei prodotti chimici		Riciclaggio/ recupero Discarica Trattamento termico

